
Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

del 15 febbraio 2017 (stato 1 gennaio 2018)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 90 e 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale²⁾,
visto il messaggio del Governo del 17 ottobre 2016³⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina la promozione, la divulgazione e lo studio della cultura.

² Essa ha lo scopo di promuovere la produzione culturale, la partecipazione alla cultura, l'educazione musicale extrascolastica e il settore museale e bibliotecario nonché di garantire le corrispondenti condizioni quadro.

Art. 2 Obiettivi

¹ La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la molteplicità culturale e linguistica in tutto il Cantone;
- b) sostenere la cultura amatoriale e popolare nonché la produzione culturale a livello professionale nei diversi ambiti;
- c) far partecipare attivamente e passivamente alla vita culturale tutti i gruppi di popolazione;
- d) sostenere lo studio, la divulgazione e la cura dell'eredità culturale e della cultura contemporanea;
- e) agevolare lo scambio culturale;
- f) garantire l'attrattiva culturale del Cantone.

¹⁾ PGC 2016/2017, 677

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ Pagina 621

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 Collaborazione e competenza

¹ Il Cantone, le regioni e i comuni promuovono insieme la vita culturale, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 4 Libertà e indipendenza

¹ Cantone, regioni e comuni rispettano la libertà e l'indipendenza della produzione e della vita culturale.

Art. 5 Strategia per la promozione della cultura

¹ Ogni quattro anni il Gran Consiglio decide, su proposta del Governo, una strategia completa per la promozione della cultura nel Cantone.

2. Istituzioni culturali cantonali

Art. 6 Musei cantonali

¹ Il Cantone gestisce il Museo della natura dei Grigioni, il Museo retico e il Museo d'arte dei Grigioni e partecipa alle rispettive collezioni nei limiti dei rapporti giuridici vigenti.

Art. 7 Altre istituzioni cantonali

¹ Il Cantone gestisce la Biblioteca cantonale dei Grigioni e l'Archivio di Stato dei Grigioni.

² Nei limiti delle competenze finanziarie, può costituire o rilevare altre istituzioni culturali oppure può partecipare a esse, qualora ciò rientri nell'interesse pubblico.

3. Promozione della cultura cantonale

Art. 8 Settori di promozione

¹ La promozione della cultura si estende in particolare:

- a) ai settori delle arti quali la musica e il canto, la letteratura, il teatro, la danza, le arti applicate e figurative, la cultura edilizia, la creazione e il design, nonché la fotografia e il cinema e a progetti interdisciplinari;
- b) alla produzione culturale professionale
- c) ai settori della cultura amatoriale e popolare;
- d) allo studio scientifico nonché alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

Art. 9 Condizioni generali

¹ Il Cantone promuove la produzione culturale che avviene nei Grigioni o che ha una particolare relazione con il Cantone.

² Di norma, la promozione della cultura cantonale è sussidiaria rispetto ai contributi prestati da privati, istituzioni, enti di diritto pubblico, comuni e regioni. I beneficiari di contributi forniscono prestazioni proprie esigibili.

³ Il Cantone non sostiene progetti o istituzioni culturali orientati principalmente al profitto o non accessibili al pubblico.

Art. 10 Criteri

¹ Il Cantone promuove la produzione culturale secondo criteri qualitativi. Inoltre, esso considera in particolare:

- a) la sua importanza per i Grigioni;
- b) l'accessibilità per una partecipazione attiva e passiva da parte di un numero possibilmente elevato di persone.

Art. 11 Contributi una tantum e acquisti

¹ Il Cantone può versare contributi una tantum a progetti oppure acquistare opere.

Art. 12 Contributi ricorrenti e accordi di prestazioni

¹ Il Cantone versa annualmente contributi ricorrenti a istituzioni culturali selezionate di importanza sovregionale.

² A tale scopo vengono di norma stipulati accordi di prestazioni.

Art. 13 Programmi prioritari e corsi culturali specializzati

¹ Il Cantone può erogare contributi a programmi prioritari finalizzati al miglioramento della produzione culturale e della divulgazione della cultura.

² Esso può sostenere corsi specializzati di organizzazioni mantello cantonali per la cultura, in particolare nei settori del teatro, della musica e del canto, delle biblioteche, degli archivi culturali e dei musei, accordando contributi fino al 50 per cento delle spese computabili.

Art. 14 Progetti scientifici

¹ Il Cantone sostiene progetti scientifici finalizzati allo studio e alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

4. Concorsi e premi

Art. 15 Concorsi

¹ Allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, il Cantone indice concorsi per l'assegnazione di borse di studio o di contributi per opere.

Art. 16 Premi

¹ Per prestazioni culturali o scientifiche eccellenti, il Governo conferisce ogni anno il Premio grigionese per la cultura.

² Esso conferisce ogni anno premi di riconoscimento e d'incoraggiamento.

³ Esso stabilisce l'ammontare dei premi.

5. Promozione della cultura da parte dei comuni

Art. 17 Competenza

¹ I comuni o le istituzioni da essi incaricate gestiscono scuole di canto e di musica.

² Essi salvaguardano i beni culturali di importanza regionale e li rendono accessibili in forma adeguata.

³ Essi promuovono un'offerta adeguata di biblioteche e mediateche.

Art. 18 Direttive per scuole di canto e di musica

¹ Il Governo formula direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica. La valutazione delle singole scuole può essere delegata a terzi.

² Lo stipendio annuo minimo e il numero di unità d'insegnamento per un impiego a tempo pieno si conformano alle direttive della legge scolastica per un insegnante di scuola elementare.

Art. 19 Contributi a scuole di canto e di musica

¹ Hanno diritto a contributi le scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati.

² Il contributo cantonale ai comuni ammonta al 30 per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti. I contributi dei genitori si conformano alla situazione economica dei genitori o di altre persone tenute al mantenimento.

³ Le spese computabili per unità d'insegnamento aventi diritto a contributi vengono calcolate secondo l'aliquota di stipendio media di un insegnante di scuola elementare, cui va aggiunto un supplemento percentuale per i costi accessori.

Art. 20 Contributi per l'acquisto di media

¹ Il Cantone può contribuire agli acquisti di media effettuati dalle biblioteche e dalle mediateche pubbliche che non perseguono scopi di lucro assumendosi fino al 40 per cento dei costi.

Art. 21 Contributi a favore di istituzioni culturali regionali

¹ Il Cantone eroga contributi a istituzioni culturali regionali, in particolare a musei, uffici per la promozione della cultura e archivi culturali regionali.

² Fatte salve disposizioni divergenti, i contributi ammontano al massimo al 25 per cento delle spese computabili.

6. Commissione per la cultura

Art. 22 Composizione

¹ Il Governo nomina una Commissione per la cultura con funzione consultiva, composta da esperti dei diversi settori della cultura e delle scienze e appartenenti alle differenti regioni linguistiche.

7. Finanziamento

Art. 23 Finanziamento della promozione della cultura cantonale

¹ Il Gran Consiglio stanza ogni anno nel preventivo i crediti da finanziare con mezzi statali generali.

² Per misure di promozione non ricorrenti, non soggette a un obbligo legale e limitate nel tempo sono a disposizione mezzi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale conformemente alla legge sulla gestione finanziaria.

³ In linea di principio non esiste un diritto inalienabile all'erogazione di contributi. Fanno eccezione gli articoli 19 e 20.

Art. 24 Produzione culturale infantile e giovanile

¹ A preventivo vengono inseriti mezzi separati per la promozione di progetti e manifestazioni nel settore della produzione culturale infantile e giovanile nonché per la promozione dell'accesso alla cultura da parte di bambini e adolescenti.

494.300

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
15.02.2017	01.01.2018	atto normativo	prima versione	2017-041

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	15.02.2017	01.01.2018	prima versione	2017-041